



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 430	di data 16/12/21

Oggetto: CENTRO SERVIZI ANZIANI DI POVO - CONVENZIONE N. 19118 RACC. DEL 9 GIUGNO 2005 E ATTO AGGIUNTIVO N. 23943 RACC. DEL 6 GIUGNO 2012. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. PROROGA, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA MASSIMA PREVENTIVATA ANNO 2022 EURO 170.026,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma della politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra la gestione dei Centri Servizi per anziani ed in particolare, per quanto specificamente concerne il presente atto, la gestione del Centro Servizi per anziani collocato presso il Centro Polifunzionale di Povo;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che con convenzione n. 19.118 racc. stipulata in data 09.06.2005 è stata affidata all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli con sede in Trento, fr. Povo via della Resistenza 63 la gestione del Centro diurno e di servizi per anziani di Povo per la durata di 4 anni decorrenti dal 17 ottobre 2005;

dato atto che il medesimo contratto come da quadro giuridico ricostruito con determinazione n. 15/127 di data 23.03.2012, esecutiva, dal 1° gennaio 2012 rimane valido esclusivamente per le sole prestazioni di centro servizi erogate a favore di utenti esterni non accolti in forma semi-residenziale (fra cui in particolare: servizio di mensa aperta, prestazioni di cura e igiene alla persona, iniziative che interessano la popolazione anziana e attività a rilevanza sociale,

pagina 1/7

collaborazione nella divulgazione di materiale informativo), mentre cessano le obbligazioni contrattuali di centro diurno, in virtù della legge provinciale di riforma delle politiche sanitarie (L.p. n. 16/2010) che ha individuato i centri diurni per anziani tra le attività e gli interventi socio sanitari, da incardinare nel fondo per l'assistenza integrata finanziato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante trasferimento dal fondo socio assistenziale delle risorse;

preso atto al riguardo che, in conseguenza del passaggio di competenze dei centri diurni dall'area socio assistenziale all'area socio sanitaria, è stata quindi definita, d'intesa con gli enti gestori dei servizi, per tutti i Centri diurni e di servizi per anziani operanti sul territorio comunale, tra cui anche quello di Povo, la quota di corrispettivo, per l'anno 2012, per le sole prestazioni erogate dalla struttura come servizio di centro diurno e quella per le sole prestazioni erogate dalla stessa come centro di servizi, da pagare al soggetto gestore del servizio con le modalità previste dal contratto in essere ed è stata impegnata per le prestazioni di centro servizi erogate presso la struttura in oggetto la relativa spesa annua, successivamente ridefinita negli anni successivi, così come disciplinato in convenzione;

vista la convenzione-atto aggiuntivo n. 23.943 racc. stipulata in data 06 febbraio 2012 con la Apsp Margherita Grazioli avente ad oggetto "Convenzione n. 19.118 racc. del 09 giugno 2005 per la gestione del centro diurno per anziani di Povo. Parziale cessazione obbligazioni riferite alle prestazioni di centro diurno e precisazioni inerenti la sola gestione delle prestazioni di centro servizi";

dato atto che per tutto quanto non disciplinato ed espressamente modificato e/o integrato dal successivo atto aggiuntivo rimangono in vigore i patti di cui al contratto di servizio n. 19.118 racc. del 09 giugno 2005;

rilevato che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 27 agosto 2009, n. 15/335, con la quale si è quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della L.p. 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della L.p. n. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

rilevato che con l'emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP 27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati *ex lege*;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino

alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le comunità/territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

atteso che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.P. 3 del 2006 e art. 31 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

– deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata “*Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*”;

– deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata “*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*”. Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021 che approva le “*Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*” in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione n. 1116 di data 29 luglio 2019;

rilevato inoltre che con l'articolo 27, comma 1, della Legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato disposto che “In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”. Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

dato atto che, stante le criticità evidenziate dalle Organizzazioni del privato sociale in merito agli adempimenti previsti per la messa a regime del nuovo sistema di qualità dei servizi socio-assistenziali contemplato dalla Legge provinciale 13/2007 e dal relativo Regolamento attuativo, la Provincia di Trento si è impegnata a promuovere l'iter di modifica del Regolamento per prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione e accreditamento ed a supportare gli enti del Terzo settore con azioni di auditing ed accompagnamento nel procedimento per ottenere tali titoli, sottoscrivendo con le parti sociali e gli altri Enti locali un “Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”;

preso atto che il Sindaco del Comune di Trento in data 8 giugno 2021 ha sottoscritto il Protocollo di cui al punto precedente, il cui schema era stato approvato con deliberazione della Giunta comunale di data 31 maggio 2021, n. 121, a mente del quale l'Amministrazione si impegna, tra l'altro, a tener conto dell'accreditamento temporaneo nello svolgimento delle procedure di affidamento e finanziamento dei servizi socio-assistenziali, fermo restando la necessità dell'accreditamento definitivo per le procedure d'appalto sopra soglia europea quale quella indetta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro servizi per anziani ora in via Belenzani;

atteso che con D.P.P. N. 11-45/Leg. di data 11/06/2021, recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale)” è stata, tra l'altro, posticipata l'attuale scadenza del 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi da

parte dei soggetti in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei che intendono rispettivamente svolgere servizi socio-assistenziali nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

accertato che l'A.P.S.P. "M. Grazioli" con determinazione del dirigente del Servizio Politiche sociali della P.A.T. n. 7023 di data 01.12.2021 ha ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per le aggregazioni funzionali "età anziana – residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto", ovvero per l'area funzionale relativa al servizio di cui trattasi;

ricordato che con nota prot. 153632 del 10.06.2021 il Comune di Trento ha comunicato all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli l'intenzione di prorogare l'operatività della convenzione in scadenza al 30.06.2021 e del connesso atto aggiuntivo fino al 31.12.2021 o comunque altra data che potrà essere definita dalla legge provinciale, al fine di garantire la regolare continuità del servizio affidato, chiedendo di notificare, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, l'eventuale volontà di non proseguire il rapporto oltre la scadenza del 30.06.2021;

preso atto che entro la scadenza del termine fissato dall'Amministrazione, non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte della Azienda, con propria determinazione n. 15/217 di data 25.06.2021 è stata prorogata fino al 31.12.2021 l'operatività della convenzione in essere per la gestione del Centro servizi anziani di Povo;

dato atto inoltre che con l'art. 37 della L.p. 4 agosto 2021 n. 18 è stato modificato il comma 1 dell'art. 27 della succitata L.p. 13 maggio 2020 n. 3 posticipando al 31/12/2022 il termine ivi previsto: gli enti titolari dei servizi possono pertanto disporre la proroga o il rinnovo dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati, fino a tale data;

considerato che il Comune di Trento sta sia mappando le nuove esigenze e definendo le nuove risposte ai bisogni a seguito della pandemia sia approfondendo il quadro giuridico e normativo nell'ambito dei servizi socio assistenziali in particolare per quanto concerne le relazioni tra l'ente locale e le Aziende pubbliche dei servizi alla persona e la loro qualificazione in termini di accordi di collaborazione non rientranti nell'ambito applicativo di cui al Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016 al fine di progettare il futuro affidamento del servizio in oggetto;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce del quadro giuridico e fattuale sopra richiamato, prorogare ulteriormente l'operatività del succitato contratto fino al termine del 31.12.2022 ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, al fine di garantire la regolare continuità del servizio fino all'avvio del nuovo affidamento;

dato atto che il budget per la gestione del Centro servizi di Povo da approvare dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli con propria deliberazione si attesta su una spesa complessiva massima preventivata da autorizzare per l'anno 2022 in 170.000,00 euro;

dato atto che l'autorizzazione della proroga della convenzione e del connesso atto aggiuntivo fino al 31.12.2022 comporta anche la necessità di autorizzare ed impegnare la conseguente spesa complessiva massima preventivata in euro 170.000,00, da finanziare sul fondo socio-assistenziale a cui vanno aggiunti euro 26,00 per marche da bollo da euro 2,00 ciascuna da applicare su ogni documento fiscale emesso (12 mensilità + svincolo annuale ritenuta d'acconto);

atteso che la spesa da riconoscere all'ApSP Margherita Grazioli per l'anno 2022, così come definita al paragrafo precedente, per euro 170.026,00 trova copertura e imputazione al capitolo 1996 (Spazio argento: contratti di servizio per gestione centri servizi anziani – gestione associata) CDC 1509 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2023, nel quale risulta stanziata la necessaria disponibilità;

ricordato altresì che la convenzione in essere prevede che il Comune eroghi il finanziamento per la gestione del Centro servizi in rate mensili posticipate di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di quanto dovuto su base annua, documentate mediante emissione di regolare fattura. L'ultima rata sarà calcolata per differenza tra il disavanzo di gestione determinato a

consuntivo e le 11 rate già liquidate con riferimento al finanziamento concesso a preventivo. L'eventuale maggiore spesa derivante dalla differenza tra il finanziamento da erogare a consuntivo a pareggio di bilancio e quello concesso a preventivo, sarà riconosciuta sull'esercizio del successivo anno finanziario;

atteso inoltre che gli utenti partecipano al costo dei servizi in base alla natura della prestazione e che in base a deliberazioni di Giunta provinciale n. 1863/2016 e n. 2256/2016 le prestazioni di cura ed igiene alla persona si suddividono in:

- prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza in cui rientrano le prestazioni di mensa aperta e le sole prestazioni di bagno e doccia assistiti, su valutazione e invio del Servizio sociale, con quota di compartecipazione calcolata con sistema Icef e tetto massimo di contribuzione, variabile in base alla condizione economica del nucleo familiare di riferimento e soggetta a limite massimo di contribuzione, anche unitamente ad altre prestazioni di natura socio assistenziale e socio sanitaria, e per questo fatturata direttamente dall'Amministrazione comunale;

- prestazioni assistenziali aggiuntive ad accesso libero con quota di compartecipazione definita da ogni Territorio/Comunità in misura fissa e, nel Territorio Val d'Adige, versata dagli utenti direttamente alle strutture e successivamente da queste trasferita all'Amministrazione comunale;

richiamate le deliberazioni n. 252 del 28 dicembre 2016 e n. 45 del 20 marzo 2018, immediatamente eseguibili, con le quali la Giunta comunale ha rispettivamente:

- approvato le quote di compartecipazione alla spesa per le prestazioni di cura ed igiene alla persona erogate presso i centri servizi per anziani che operano sul territorio comunale;

- confermato per l'anno 2018 e seguenti le medesime quote di compartecipazione alla spesa;

preso atto delle modalità di introito delle quote di compartecipazione alla spesa definite negli atti convenzionali;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” e il relativo Regolamento di esecuzione;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di prorogare, per le ragioni e motivazioni di cui in premessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della L.p. 3/2020, fino al 31.12.2022 l'operatività della convenzione n. 19.118 racc. stipulata in data 9 giugno 2005 (e, di conseguenza, la successiva convenzione-atto aggiuntivo n. 23943 racc. stipulata in data 6 febbraio 2012), in essere per la gestione del Centro servizi anziani di Povo;
2. di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva massima preventivata per l'anno 2022 pari ad euro 170.026,00, da finanziare sul fondo socio-assistenziale comprensiva di euro 26,00 per marche da bollo da euro 2,00 ciascuna da applicare su ogni documento fiscale emesso (12 mensilità + svincolo annuale ritenuta d'acconto) come puntualmente indicato in premessa, sul bilancio 2022, al fine di garantire la continuità nell'erogazione di tutte le prestazioni di centro servizi (fra cui in particolare: servizio di mensa aperta, prestazioni di cura e igiene alla persona, iniziative che interessano la popolazione anziana e attività a rilevanza sociale, collaborazione nella divulgazione di materiale informativo) fornite dalla Apsp Margherita Grazioli, presso il Centro Polifunzionale di Povo, a favore di persone anziane e/o adulti con limitata autonomia residenti nel territorio comunale e nei tre comuni della gestione associata (Aldeno, Cimone e Garniga Terme), da imputare al capitolo 1996 (Spazio argento: contratti di servizio per gestione centri servizi anziani - gestione associata) CDC 1509 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che l'obbligazione in oggetto diventa esigibile entro la data del 31/12/2022;
4. di liquidare la spesa alla Apsp Margherita Grazioli verso emissione di regolari fatture, come previsto dalla convenzione in essere;
5. di dare atto che gli utenti partecipano al costo dei servizi come puntualmente illustrato in premessa;
6. di notificare all'Ente gestore del servizio il contenuto del presente provvedimento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 16/12/21

pagina 7/7

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

La dott.ssa Chiara Morandini, incaricata della conservazione digitale con nomina del Sindaco di data 26.03.2020 prot. n. 73304, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Sabrina Redolfi in data 16.12.2021 (pag. 7 di 7)



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 430

di data 16/12/21

Oggetto: CENTRO SERVIZI ANZIANI DI POVO - CONVENZIONE N. 19118 RACC. DEL 9 GIUGNO 2005 E ATTO AGGIUNTIVO N. 23943 RACC. DEL 6 GIUGNO 2012. TERRITORIO VAL D'ADIGE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, GARNIGA TERME E CIMONE. PROROGA, AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA MASSIMA PREVENTIVATA ANNO 2022 EURO 170.026,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	12031.03.01996	U.1.03.02.15.999	1509			170.026,0 0	"	95877 (9093443)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 28 dicembre 2021